



CQ Milano

BOLLETTINO QUINDICINALE
DELLE SEZIONI DI MILANO E VARESE
della

"Associazione Radiotecnica Italiana"
(A.R.I.)



REDAZIONE: Via Camperio 14 - Tel. 156532

N. 13 - 15 Giugno 1948

IL NUOVO STATUTO

Abbiamo finalmente ricevuto la nuova bozza dello Statuto della ARI; da annigli arini attendevano infatti una provvidenziale revisione dello Statuto vecchio. La bozza del nuovo Statuto è, nella sua veste generale, accettabile e bisogna sinceramente riconoscere che il nuovo Consiglio della ARI ha fatto un discreto lavoro. Ci sarebbero certamente molti punti da discutere, e non crediamo che nelle poche ore disponibili all'Assemblea di Torino si potranno trattare i vari argomenti con sufficiente profondità. Diamo qui sotto la riproduzione di alcuni articoli per i quali, in Sede di Sezione, si sono manifestate delle discordanze di opinioni. Questi articoli a Torino saranno posti in evidenza e discussione a cura dei rappresentanti della Sezione di Milano.

TESTO ORIGINALE DEGLI ARTICOLI DA DISCUTERE

- Art. 2 - l'Associazione ha Sede ed Amministrazione in Milano -
- Art. 6 - i Soci ordinari sono le persone fisiche d'ineccepibile moralità, che abbiano compiuto il 21° anno di età. Essi sono tenuti a versare, entro il periodo stabilito, una quota annuale che al principio di ogni anno sarà stabilita dal Consiglio Direttivo -
- Art. 10 - i Soci onorari vengono nominati dal Consiglio per speciali benemerienze e come tali non sono tenuti a versare alcuna quota -
- Art. 13 - la qualità di socio della ARI si perde:
- a) per dimissioni, che dovranno essere inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale della ARI non oltre il 30 novembre per avere effetto con l'anno successivo. Trascorso detto termine il socio dimissionario è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità sino a che non avrà presentato le sue dimissioni nei modi e termini di cui sopra -
- Art. 15 - per fatti di minor gravità il Consiglio, sentito il Presidente della Sezione, ove questa esista, ed assunte quelle informazioni che meglio riterrà, ha facoltà di sospendere con delibera non impugnabile ed a suo insindacabile giudizio, il socio dall'esercizio dei suoi diritti per un periodo non superiore a tre mesi -

- Art. 17** - ogni socio ha diritto di reclamare verso il Consiglio contro l'ammissione di un nuovo socio o contro la permanenza nell'associazione di una persona od Ente che egli ritenga incompatibile con la qualità della ARI. I soci non hanno invece diritto di reclamare contro la deliberazione del Consiglio che non ammettano un nuovo socio, ne sospendano o ne escludano uno già socio -
- Art. 18** - il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- a) dalle quote sociali -
 - b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente fatti da soci o da terzi -
- Art. 21** - l'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno per una data che, normalmente non sarà posteriore al 30 aprile -
- Art. 22** - l'Assemblea straordinaria sarà convocata tutte le volte che il Consiglio od i Sindaci lo ritengano opportuno; oppure quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da un numero di soci pari ad almeno un decimo dei soci in regola con le quote sociali, aventi il godimento di tutti i diritti sociali, o da una sezione soltanto ai sensi del successivo art. 59 -
- Art. 23** - il Consiglio stabilisce di volta in volta la località di convocazione di Assemblea ordinaria o straordinaria -
I Soci che desiderano presentare proposte, da inserire all'ordine del giorno, devono far pervenire il relativo testo scritto almeno 90 giorni prima del 30 aprile al Consiglio Direttivo, il quale giudicherà insindacabilmente sull'inclusione o meno nell'ordine del giorno delle proposte stesse. Le proposte presentate da un numero di soci - aventi il godimento di tutti i diritti sociali - non inferiore ad un decimo degli iscritti, devono tuttavia essere inserite di diritto sull'ordine del giorno
- Art. 25** - all'Assemblea ordinaria devono essere sottoposti: omissis -
- Art. 26** - il Consiglio direttivo è composto di 14 membri eletti dall'Assemblea fra i soci maggiorenni ed aventi piena capacità giuridica - Le cariche di Presidente e Vice presidente sono incompatibili con qualsiasi altra carica direttiva o di sezione -
- Art. 30** - i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti -

VARIANTI PROPOSTE

- Art. 2** - l'Associazione ha Sede, Direzione Generale e Amministrazione, in Milano.
- Art. 6** - idem più: ed approvata dall'Assemblea dopo discussione del bilancio preventivo dell'anno seguente -
- Art. 10** - i Soci onorari vengono proposti per speciali benemeritenze all'Assemblea dal Consiglio ed una volta eletti a maggioranza, non sono tenuti a versare alcuna quota -
- Art. 13** - g) conglobare quota QSL nella quota associativa-
- Art. 14** - aggiungere: trascorso un periodo di 5 anni d'inadempienza il socio moroso verrà radiato e non sarà più riammesso in seno alla ARI, se non dopo l'intero versamento di tutte le quote dovute dal giorno della sua morosità al giorno della sua riammissione -
- (mancia competente a chi trova i comma b) c) d) dell'Art.14)
- Art. 15** - esso è incompleto - bisogna completarlo e poi aggiungere: le ragioni per le quali un socio può essere sospeso. Ogni caso di sospensione deve essere vagliato da una commissione disciplinare" (oppure di probiviri) composta da 5 membri eletti dall'Assemblea per due anni -

- Art. 17 - correggere " ooni fini della ARI (anzichè la qualità) " aggiungere:
e cada nei termini di sospensione previsti dall'Art.14 - Il Consiglio
deve eccettare il reclamo del socio e sottoporlo alla Commissione di
disciplina accompagnandolo dal proprio parere in proposito. DalGammis-
sione di disciplina deciderà di accettare o meno il reclamo sporto dal
socio. Intercalare: nè di reclamare nèntro le delibere della Commissio-
ne di disciplina che sospendono od escludono uno già socio -
- Art. 21 - discutere la data dell'Assemblea annuale in quanto detta Assemblea do-
vranno essere presentati e discussi i due bilanci (consuntivo per l'anno
trascorso e preventivo per l'anno avvenire) -
- Art. 22 - specificare sul Radio Giornale ogni mese il numero dei soci aventi dirit-
to -
- Art. 23 - modificare: l'Assemblea si tiene nella Sede della Società sita in Milano
Ogni sezione è libera di organizzare, d'accordo col Consiglio, raduni di
Soci in occasione di particolari celebrazioni nel territorio di sua per-
tinenza -
- Art. 24 - aggiungere: le proposte da inserire all'ordine del giorno, non approvate
dal Consiglio dovranno tuttavia essere lette nelle " varie " dell'ordine
del giorno dell'Assemblea ed inserite in discussione qualora il voto del-
la maggioranza lo richieda -
- Art. 25 - b) aggiungere: ed il bilancio preventivo dell'anno seguente -
g) aggiungere: la qualifica di Socio Onorario -
- Art? 26 - numero dispari di membri - aggiungere: e Consiglieri -
- Art. 30 - correggere in: due anni -

Poichè le bozze dello Statuto sono giunte in Sezione assai in ri-
tardo, non è possibile in " C.Q. Milano " dare il resoconto della discussione degli
ulteriori 37 articoli ancora da analizzare in una riunione di Sezione. Ci riservia-
mo pertanto di portare la discussione degli altri articoli direttamente all'Assem-
blea di Torino. Articoli che, precisiamo, sono di ordinaria amministrazione.

I Soci della nostra Sezione sono pregati di ritornare l'annesso
modulo di delega debitamente firmato entro il giorno 25, in modo da permettere
l'uso da parte dei Dirigenti la Sezione per l'Assemblea di Torino.

ATTENZIONE! - Si informano i Soci che intendono partecipare alla Assem-
blea di Torino che la partenza in comitiva dei Soci della Sezione di
Milano avrà luogo nellamattina di sabato 27 Giugno col treno delle 6.00
Luogo di ritrovo: Chiosco Informazioni della Stazione Centrale.

Ritagliare e spedire

DELEG@:i Dirigenti della Sezione di Milano: Curzio BELLINI Presidente - Rodolfo
SELLARI Vice Presidente - Giuseppe CANNITO Segretario) a rappresentarmi all'Assem-
blea di Torino del 27 Giugno 948, con pieno diritto al voto:

firma

n° tessera

